SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

22 dicembre 2010 *

Nel procedimento C-12/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione 28 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria l'8 gennaio 2010, nella causa

Lecson Elektromobile GmbH

contro

Hauptzollamt Dortmund,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dal sig. D. Šváby, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle voci 8703 e 8713 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «NC») contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Lecson Elektromobile GmbH (in prosieguo: la «Lecson») e lo Hauptzollamt Dortmund (ufficio

principale delle dogane di Dortmund; in prosieguo: lo «Hauptzollamt») riguardo alla classificazione tariffaria di veicoli a tre o quattro ruote costruiti per il trasporto di una persona, alimentati da un motore elettrico a batteria e che raggiungono una velocità massima da 6 a 15 km/h, cosiddetti «scooter elettrici per anziani o disabili».

Contesto normativo

3 La NC, istituita con il regolamento n. 2658/87, si fonda sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata in nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). Essa riprende le voci e sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato, mentre la settima e l'ottava cifra formano suddivisioni che le sono proprie.

4 La parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al Titolo I, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l'interpretazione della [NC]» così recita:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)».

5 La seconda parte della NC contiene la sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», che comprende il capitolo 87, dal titolo «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori», il quale prevede, in particolare, le seguenti voci tariffarie:

«8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa:

8703 10 — Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili:

8703 10 11 — — Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

8703 10 18 — — altri

(…)

8713 Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:

8713 10 00 — senza meccanismo di propulsione

8713 90 00 — altri».

6 In forza degli artt. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, e 10 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea elabora note esplicative della NC, che sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7 Il 4 gennaio 2005, nelle note esplicative della NC, al fine di una applicazione uniforme di quest'ultima, è stato inserito il seguente testo (GU C 1, pag. 3):

«8713 Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

8713 90 00 altri

I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perché hanno:

— una velocità massima di 10 chilometri/ora, cioè come un'andatura veloce,

— una larghezza massima di 80 cm,

— due serie di ruote aderenti al terreno,

— caratteristiche speciali per alleviare la disabilità (per esempio, poggiapiedi per le gambe).

Questi veicoli possono essere muniti di:

— una serie supplementare di ruote (antiribaltamento),

— sterzo e altri comandi (per esempio, una leva di comando) di facile utilizzo; questi comandi sono collegati di solito ad uno dei braccioli e non si presentano mai come piantone dello sterzo separato, regolabile.

Questa sottovoce comprende i veicoli elettrici simili alle sedie a rotelle destinati esclusivamente al trasporto dei disabili. Essi possono presentarsi nella seguente forma:

Tuttavia, sono esclusi da questa sottovoce gli scooter a motore (mobility scooters) muniti di un piantone dello sterzo separato, regolabile. Essi possono presentarsi nella seguente forma e sono classificati alla voce 8703:»

»

Causa principale e questione pregiudiziale

8 Tra luglio e ottobre 2005, la Lecson ha depositato sette dichiarazioni doganali riguardanti diversi scooter elettrici per anziani o disabili fabbricati in Cina e a Taiwan. In tali dichiarazioni le merci erano descritte come «carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, scooter elettrici per anziani o disabili» e classificate alla sottovoce 8713 90 00 della NC. Le merci sono state immesse in libera pratica in conformità delle domande, senza riscossione di dazi doganali e con pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione ad aliquota ridotta.

9 A seguito di una verifica fiscale della Lecson, effettuata nel 2008, lo Hauptzollamt ha classificato le merci alla sottovoce 8703 10 18 della NC quali «altri autoveicoli» e ha inviato a detta società, con decisione 2 luglio 2008, rettifiche corrispondenti ai dazi e all'imposta sul valore aggiunto relative a dette merci.

10 La Lecson ha proposto reclamo contro tale decisione, il quale è stato respinto con decisione dello Hauptzollamt in data 14 maggio 2009. Tale società ha presentato quindi ricorso contro tale decisione di rigetto dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf.

11 Il reclamo e il ricorso si riferiscono entrambi alle decisioni pronunciate dalla sezione doganale della Corte d'appello di Amsterdam l'8 aprile 2008, secondo le quali gli scooter elettrici per anziani e disabili devono essere classificati alla sottovoce 8713 90 00 della NC. Lo Hauptzollamt ha ritenuto invece che detti veicoli elettrici non siano costruiti espressamente per il trasporto dei disabili e che essi rientrino quindi nella sottovoce 8703 10 18 della NC.

12 Secondo la decisione di rinvio, i detti veicoli elettrici sarebbero veicoli a tre o quattro ruote costruiti per il trasporto di una persona. Essi raggiungono, secondo il tipo, una velocità massima da 6 a 15 km/h, misurano da 100 a 152 cm di lunghezza e da 47 a 67 cm di larghezza e sono fabbricati in modo tale da disporre sempre di una

piattaforma sulla quale il conduttore può poggiare i piedi. Taluni di tali veicoli presentano inoltre un piccolo asse supplementare, destinato a fungere da sistema antiribaltamento. I veicoli sono azionati mediante un piantone dello sterzo regolabile, sul quale sono fissati lo sterzo, gli elementi di controllo per la guida e la frenatura, nonché, spesso, un cestino metallico.

13 Il Finanzgericht Düsseldorf parte dal principio che importanti elementi depongano a favore della classificazione di detti veicoli elettrici alla sottovoce 8703 10 18 della NC. Esso nutre altresì dei dubbi in merito alla posizione contraria assunta dalla Corte d'appello di Amsterdam nelle sue decisioni menzionate al punto 11 della presente sentenza.

14 Nondimeno, per garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i veicoli elettrici meglio descritti nell'ordinanza [di rinvio] rientrino nella voce 8713 o nella voce 8703 della [NC], nella versione di cui al regolamento (CE) [n. 1810/2004] (…)».

Sulla questione pregiudiziale

15 Occorre preliminarmente sottolineare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest'ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa

a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz'altro nella posizione migliore per farlo (sentenze 7 novembre 2002, cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann e Medi Bayreuth, Racc. pag. I-10045, punto 26, e 16 febbraio 2006, causa C-500/04, Proxxon, Racc. pag. I-1545, punto 23). Tuttavia, al fine di fornire al giudice nazionale una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, dargli tutte le indicazioni che reputi necessarie (v., in particolare, sentenza 1º luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE, Racc. pag. I-4863, punto 30).

16 Occorre anche ricordare che, secondo giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev'essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (v., segnatamente, sentenze 16 settembre 2004, causa C-396/02, DFDS, Racc. pag. I-8439, punto 27; 15 settembre 2005, causa C-495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I-8151, punto 47, e 15 febbraio 2007, causa C-183/06, RUMA, Racc. pag. I-1559, punto 27)

17 Infine, le note esplicative della NC, elaborate dalla Commissione, forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenze 26 ottobre 2006, causa C-250/05, Turbon International, Racc. pag. I-10531, punto 16, e 20 maggio 2010, causa C-370/08, Data I/O, Racc.pag. I-4401, punto 30).

18 Nella fattispecie, risulta dalle rubriche stesse delle voci 8703 e 8713 della NC che la differenza tra di esse attiene al fatto che la prima riguarda i mezzi di trasporto per le persone in generale, mentre la seconda si applica specificamente ai mezzi di trasporto per disabili.

19 Risulta inoltre chiaramente dalla nota esplicativa della NC relativa alla voce 8713 che il criterio decisivo per la classificazione in detta voce è quello delle caratteristiche speciali del veicolo per alleviare la disabilità. Rientrano così in tale voce i veicoli elettrici simili alle «sedie a rotelle» elettriche («Elektrorollstühle»), costruiti specificamente

per il trasporto dei disabili, che presentano caratteristiche quali, in particolare, una velocità massima di 10 km/h (che può corrispondere ad un'andatura veloce), caratteristiche speciali per alleviare la disabilità (per esempio, poggiapiedi per le gambe), lo sterzo e altri comandi (per esempio, una leva di comando) facili da raggiungere e di facile utilizzo e quindi fissati di solito ad uno dei braccioli.

20 La medesima nota esplicativa precisa nel suo ultimo paragrafo che, per contro, sono esclusi da questa sottovoce gli scooter a motore (mobility scooters) muniti di un piantone dello sterzo separato, regolabile e che essi sono classificati alla voce 8703 della NC.

21 Orbene gli scooter elettrici per anziani o disabili riguardo ai quali deve pronunciarsi il giudice del rinvio dispongono tutti di un piantone dello sterzo separato e regolabile, sul quale sono fissati lo sterzo e gli elementi di guida e di frenatura, nonché, eventualmente, un cestino metallico.

22 Inoltre i detti scooter elettrici per anziani o disabili sono dotati di una piattaforma sulla quale il conducente può poggiare i piedi, ma che non costituisce un elemento di supporto per stabilizzare le gambe. Il sistema antiribaltamento di cui sono dotati tali veicoli contribuisce del pari ad un uso confortevole, ma non comporta alcuna funzione specifica destinata ad agevolarne l'uso da parte dei conducenti disabili.

23 Infine, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, gli scooter elettrici per anziani o disabili di cui trattasi alla causa principale possono raggiungere una velocità superiore ai 10 km/h, che può arrivare fino a 15 km/h.

24 Pertanto, considerate tutte queste caratteristiche, gli scooter elettrici per anziani o disabili devono essere considerati mezzi di trasporto per persone rientranti alla voce 8703 della NC e non come veicoli per invalidi ai sensi della voce 8713 di detta nomenclatura.

25 Si deve infine aggiungere che la mera circostanza che detti scooter elettrici per anziani o disabili possano essere eventualmente utilizzati da disabili, o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre attività da parte di persone che non soffrono di alcun handicap, ma che, per motivi diversi, preferiscono spostarsi su piccole distanze in altro modo che non a piedi, alla stregua, come rileva il giudice del rinvio, dei giocatori di golf oppure di persone che fanno la spesa.

26 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione posta va risolta dichiarando che la voce 8703 della NC deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano veicoli a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona, che non è necessariamente una persona disabile, alimentati da un motore elettrico a batteria e che raggiungono una velocità massima da 6 a 15 km/h, dotati di piantone dello sterzo separato, regolabile, cosiddetti «scooter elettrici per disabili o anziani», come quelli di cui trattasi alla causa principale.

Sulle spese

27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Settima Sezione) dichiara:

La voce 8703 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano veicoli a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona, che non è necessariamente una persona disabile, alimentati da un motore elettrico a batteria e che raggiungono una velocità massima da 6 a 15 km/h, dotati di piantone dello sterzo separato, regolabile, cosiddetti «scooter elettrici per disabili o anziani», come quelli di cui trattasi alla causa principale.

Firme